



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

---

**ORDINANZA SINDACALE (COPIA) \*00178\* del 21/11/2020**

---

**Limitazioni agli orari di chiusura delle attività commerciali del settore non alimentare e della vendita tramite distributori automatici H 24 finalizzate a contenere la diffusione del virus COVID19**

---

<b>Emittente</b>	<b>SINDACO</b>
<b>Firmatario</b>	<b>Sindaco F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO</b>
<b>Proponente</b>	<b>Rip. Polizia Loc. Prot.Civile Sicur. e Viabilita' DELL'OLIO DOTT. MICHELE</b>
<b>Nr. Reg. Emittente</b>	<b>*00065/2020*</b>
<b>Nr. Reg. ALBO PRETORIO</b>	<b>*02474/2020*</b>
<b>Periodo affissione</b>	<b>21/11/2020 06/12/2020</b>

---

## IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in vigore fino al 13.11.2020, nonché il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

**CONSIDERATO** che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 3 novembre 2020, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (cd. area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

**CONSIDERATO** che per le Regioni cosiddette "aree arancione" come la Puglia il dpcm 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che "le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose **VISTO** altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi

delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

**CONSIDERATO** che - è interesse pubblico primario - in ragione del numero complessivo dei contagi, contenere il rischio del diffondersi del virus;

**SENTITO** il C.O.C che ha osservato come i provvedimenti che prevedono limitazioni all'accesso o stazionamento in spazi pubblici, ma con possibilità di raggiungere gli esercizi commerciali, sarebbero sostanzialmente ineseguibili dal punto di vista dei controlli in considerazione sia della ampiezza delle aree che della circostanza che l'accesso ed il deflusso dagli esercizi commerciali costituisce normativamente attività consentita per i cittadini;

**SENTITE** le associazioni categoria, Confcommercio e Confesercenti;

**RITENUTO** che la chiusura anticipata delle attività commerciali alle ore 19,00, del settore non alimentare, possa contribuire a limitare nelle ore serali la mobilità pedonale nelle vie del centro urbano;

**RILEVATO** che nelle ore serali e notturne in prossimità delle attività commerciali H 24 con vendita esclusiva tramite distributori automatici si registrano assembramenti di utenti che disattendono anche le modalità di accesso contingentato all'interno dei locali non osservando le prescrizioni indicate da cartelli esterni ad essi;

**RILEVATO** che tale tipologia di esercizi commerciali sono liberamente accessibili a chiunque non garantendo il distanziamento interpersonale e l'alternanza negli accessi entro un limite numerico congruo rispetto all'ampiezza dei locali, stante l'assenza di forme dirette di controllo da parte dei gestori o di personale delegato;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 23 novembre al 3 dicembre) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

#### **ORDINA**

con riferimento all'intero territorio comunale, con decorrenza da lunedì 23 novembre al 3 dicembre 2020:

a) di sospendere quotidianamente, dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00 del giorno successivo, le attività di vendita al dettaglio - settore non alimentare - (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie strutture di vendita.

Alle suddette attività è data facoltà di effettuare orario continuato o di modulazione orario di apertura secondo la propria organizzazione aziendale, nell'ambito della fascia oraria sopra indicata (ore 19,00 - ore 05,00);

b) l'obbligo di chiusura dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00, per tutti i giorni della settimana, di tutte le attività commerciali esercitate H24 mediante la distribuzione automatica di alimenti e bevande in locali appositamente allestiti, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo. L'obbligo di chiusura potrà essere prorogato di un'ora (ore 20,00) se gli esercenti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici potranno assicurare una forma di controllo mediante l'installazione di meccanismi di presidio dell'accesso ai locali. Per il tempo necessario alla eventuale installazione di sistemi automatizzati, la regolazione degli accessi dovrà essere assicurata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell'azienda per assicurare che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

#### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro

400,00 ad euro 1.000,00.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale dei settori in premessa specificati, l'Autorità Amministrativa competente potrà applicare oltre che la sanzione pecuniaria anche la sanzione della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni consecutivi come previsto dal DPCM 03.11.2020 nonché dalle norme citate nel precedente capoverso e secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

#### **DA' ATTO**

che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico da parte del servizio prevenzione dell'ASL / BT;

che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Bisceglie con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

Si demanda il competente servizio della Rip. Amministrativa di trasmettere il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Comando Tenenza Carabinieri di Bisceglie, al Corpo della Polizia Locale di Bisceglie al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, in quanto competente territorialmente per il Comune di Bisceglie.

Di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani, al Sig. Questore di Bari, alla Direzione Generale dell'ASL /BT.

Si demanda al servizio SUAP di notiziare le locali associazioni di categoria dei commercianti in ordine alle prescrizioni del presente provvedimento, nonché tutti i titolari delle attività commerciali esercitate H24 mediante la distribuzione automatica di alimenti e bevande in locali appositamente allestiti.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Bisceglie, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.

---

<b>NR. ORDINANZA</b>	<b>*00178* del 21/11/2020</b>
<b>Nr. Reg. Emittente</b>	<b>*00065/2020*</b>
<b>Nr. Reg. ALBO PRETORIO</b>	<b>*02474/2020*</b>
<b>Periodo affissione</b>	<b>21/11/2020 06/12/2020</b>

---

**21/11/2020**

**Sindaco**  
**F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO**

---

**21/11/2020 Per COPIA CONFORME all'originale**

---